



GIOVANNI CALVELLI
NOTAIO

Repertorio n. 3755

Raccolta n. 3177

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE
"A.R.C.A. ANIMAL RESEARCH CONSERVATION IN ACTION"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno
3.6.2019

alle ore diciotto

in Verona, via Carmelitani Scalzi n. 20, innanzi a me dottor Giovanni Calvelli Notaio residente in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, è presente il signor:

AVESANI ZABORRA CESARE, nato a Verona il 18 aprile 1959, residente a Bussolengo (VR), località Figara n. 40, codice fiscale VSN CSR 59D18 L781I.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione:

"A.R.C.A. ANIMAL RESEARCH CONSERVATION IN ACTION", con sede in Bussolengo (VR), località "La Figara", codice fiscale 93240170238, costituita con atto pubblico in data 29 novembre 2012 n. 11080 di repertorio notaio Francesco Sarullo, registrato a Verona 2 il 5 dicembre 2012 al n. 4012 serie 1T, modificata con delibera del consiglio di amministrazione in data 24 ottobre 2017, giusta atto n. 13109 di repertorio notaio Francesco Sarullo, registrato a Verona 2 il 25 ottobre 2017 al n. 4203 serie 1T e delibera del medesimo consiglio in data 1 febbraio 2018 n. 13269 di repertorio notaio Francesco Sarullo, registrato a Verona 2 il 5 febbraio 2018 al n. 488 serie 1T ed iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Verona al n. 413 (parte generale), con decreto prefettizio n. 1831/2018/area IV in data 1 giugno 2018,

mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche dello Statuto della Fondazione.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Fondazione il comparente, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: Cesare Avesani Zaborra - Presidente;

Franco Valotto, nato a Verona l'1 aprile 1960 - Consigliere;

Salvelli Alessandro, nato a Castelnuovo del Garda (VR) il 20 febbraio 1948 - Consigliere;

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea espone ai presenti le modifiche da apportare agli articoli dello statuto, anche al fine di ottenere la qualifica di Onlus, e illustra quindi il nuovo testo dello statuto stesso.

Udito l'esposto del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare lo statuto della Fondazione nel nuovo testo proposto dal Presidente che viene allegato alla presente deliberazione sub A);

REGISTRATO A
VERONA 1
IL 10/06/2019
AL N. 12104
SERIE 1T
€. 245,00



2) di autorizzare il Presidente ad apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche strettamente necessarie all'ottenimento della qualifica di Onlus, qualora queste siano richieste dagli Enti competenti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione, alle ore diciotto e quaranta.

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su fogli uno per facciate quattro, viene da me letto, unitamente all'allegato, al componente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore diciotto e trenta.

F.to Cesare Avesani Zaborra

F.to Giovanni Calvelli L.S.



ALLEGATO A) al N. Rep. 3755 e al N. Racc. 3177

STATUTO FONDAZIONE

"A.R.C.A. Animal Research Conservation in Action"

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Fondazione denominata "A.R.C.A. Animal Research Conservation in Action".

La denominazione, subordinatamente all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus a seguito dell'esito positivo del controllo della Direzione Regionale delle Entrate ai sensi del D.M. 18 Luglio 2003 n. 266, conterrà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS; alle medesime condizioni sarà usato l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Bussolengo (VR), località "La Figara".

La modifica della sede legale nel detto Comune non comporta variazione statutaria, ma solo la comunicazione ai competenti Uffici.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di cui al D.Lgs. 22/1997, a beneficio della collettività diffusa valorizzando la tutela e la conservazione della biodiversità.

Articolo 4

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità svolgerà le seguenti attività:

- attività di conservazione di specie minacciate di estinzione, inserite in circuiti di programmi di riproduzione di animali ex-situ, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro ambiente naturale;
- attività scientifiche per la tutela e la conservazione della biodiversità;
- attività di promozione di progetti di cooperazione tra l'Italia e l'estero finalizzati al sostegno per uno sviluppo, compatibile con la natura;
- sostegno a soggetti svantaggiati tramite percorsi di pet therapy, collaborando con strutture convenzionate col servizio sanitario secondo le Linee guida nazionali per interventi assistiti con animali ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (Ministero della Salute - n. 60/2015).

Articolo 5

Attività connesse e strumentali

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Fondo patrimoniale e Fondo di gestione

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è composto:

- dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle modifiche successive;
- dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- dalle donazioni di qualsiasi entità e da ogni altro bene che pervenga alla Fonda-



zione ai sensi del D. Lgs. 460/97 e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97;

e) dai beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 460/97, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo patrimoniale non sarà comunque mai inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila); e dello stesso fondo Euro 40.000,00 (quarantamila) saranno liquidi su un conto corrente bancario e vincolati con la destinazione di pagare i creditori della fondazione in caso di insufficienza del restante patrimonio.

2. I restanti mezzi costituiscono il fondo di gestione.

Articolo 7

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) marzo e termina il 28 (ventotto) febbraio o il 29 (ventinove) febbraio, se l'anno è bisestile, di ogni anno.

2. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, da redigersi secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione emanati dai Dottori Commercialisti riguardo gli enti con profit. La relazione sulla gestione deve dare indicazioni sulla situazione della Fondazione e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli obiettivi sociali perseguiti, agli interventi realizzati, evidenziando gli scostamenti fra obiettivi e consuntivi.

3. Contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico e previsionale, inteso come il piano delle attività da svolgere entro l'anno con le relative previsioni di costi e di ricavi.

4. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del documento programmatico e previsionale.

5. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. La Fondazione ha una chiara caratteristica partecipativa ed è aperta a tutti i soggetti che, riconoscendo gli stessi obiettivi, hanno interesse a partecipare.

2. I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori Promotori;
- i Partecipanti Istituzionali.

Articolo 9

Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori:

- PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.; e
- CESARE AVESANI ZABORRA.

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire per almeno un triennio al sostegno della stessa, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 11

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuto;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori e i Partecipanti istituzionali possono, con decorrenza dall'1 (uno) marzo dell'anno successivo, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'eventuale Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 6 (sei) membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. e, qualora, quest'ultimo decida la nomina di un numero di membri superiore a 3 (tre), anche dai Partecipanti Istituzionali.

Per il caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione superi i 3 (tre), il numero dei membri nominati dai Partecipanti Istituzionali dovrà essere in numero non superiore a quelli nominati dal Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l., al quale sempre spetta la nomina del Presidente.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea della società Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l..

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione dinanzi a qualunque autorità amministrativa o giudiziaria e dinanzi ai terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede. Egli sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbia-



no carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 15 (quindici) giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente. In caso di denegata ratifica il Consiglio di Amministrazione provvede con apposita deliberazione a disciplinare i rapporti giuridici ed economici eventualmente posti in essere.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal vice Presidente.

Il vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati. Nel caso in cui i membri del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del loro mandato, coloro che ne hanno determinato la nomina provvedono alla loro sostituzione. I sostituti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri componenti con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che sono trascritti in apposito libro. In caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

7. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora fissata per l'adunanza è inviato ai Consiglieri per raccomandata o per fax, e-mail o telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

9. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche a seguito di riunioni tramite audio video conferenza purchè tutti i partecipanti siano identificati, possano intervenire in tempo reale alla discussione, possano avere o abbiano avuto i documenti idonei ad assumere una delibera consapevole e di ciò si dia atto le verbale e possano eventualmente anche trasmetterli. Presidente e Segretario redigeranno il verbale della riunione che si intenderà svolta nel luogo ove è stata convocata.

Articolo 14

Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica

1. Sono ineleggibili alla carica di Consigliere della Fondazione coloro i quali si trovino a versare in una delle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Costoro, se eletti, decadono dalla carica.

2. Altresì decadono dalla carica di Consigliere coloro che, senza giustificato motivo, abbiano disertato tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazioni.

3. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Conflitto di interessi

1. I Consiglieri che in una determinata operazione abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne notizia agli altri Amministratori ed in ogni caso la loro espressione di voto non deve essere determinante nell'assunzione di qualunque decisione.

2. Per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi suindicati, i Consiglieri rispondono delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

Articolo 16

Poteri e obbligo di riservatezza

I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano alla attività di gestione economica.

Articolo 17

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio:

- a) approva il documento previsionale e programmatico e il bilancio d'esercizio secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto;
- b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- c) delibera sul regolamento e criteri di ammissione dei Partecipanti Istituzionali;
- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) delibera le attività della Fondazione, eventualmente elaborate con l'ausilio del Comitato Scientifico
- f) delibera l'assunzione del personale;
- g) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito;
- h) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria o straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- i) delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal Presidente per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa;
- l) delibera le modificazioni dello statuto, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti Istituzionali;
- m) redige ed approva l'eventuale regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento;
- n) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione e, comunque, esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Articolo 18

Il Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente statuto solo allorché il numero dei Partecipanti sia superiore a 3 (tre) ed in tal caso funzionerà a maggioranza dei partecipanti e con metodo collegiale. Se il Collegio è formato da un nume-



ro di esponenti superiore a 10 (dieci) dovrà redigere un regolamento per il suo funzionamento ispirato alla collegialità delle decisioni e garantendo maggior peso ai partecipanti di maggior apporto.

2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente con funzioni di rappresentanza dinanzi agli organi della Fondazione. Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Collegio dei Partecipanti è comunicato il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione, unitamente alla relazione ad esso allegata. Il Collegio dei Partecipanti potrà esprimere il suo parere sul bilancio entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà commentare le osservazioni riferendo per iscritto al Collegio dei Partecipanti.

4. Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione.

5. Il Collegio dei Partecipanti concorre, secondo lo Statuto, alle sue possibili modifiche e nomina eventualmente il Revisore dei Conti.

Articolo 19

Revisore annuale dei conti

Il Collegio dei Partecipanti potrà nominare se lo riterrà un revisore dei conti annuale, a garanzia della trasparenza e correttezza della contabilità e del bilancio e che avrà una retribuzione massima, a carico della Fondazione di euro duemila l'anno.

Articolo 20

Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Presidente della Fondazione tra persone particolarmente qualificate e di comprovata esperienza nei settori della etologia, veterinaria, zooantropologia, biologia animale, bioetica animale delle scienze naturali e della cultura e dei diritti degli animali e degli ecosistemi. Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi membri.

2. I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato Scientifico:

a) esprime annualmente parere sulle linee guida per la programmazione dell'attività della Fondazione relativa ai rapporti con Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l., circa ogni attività che riguardi la Fondazione avvalorando l'utilità di tali rapporti per gli scopi di interesse generale che la Fondazione, evidentemente deve perseguire;

b) esprime parere motivato sulla costituzione e/o la partecipazione della Fondazione ad iniziative volte al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, dando rilievo alla qualità di tali enti per le finalità di interesse che la Fondazione deve perseguire ed analogamente sull'ammissione alla Fondazione di Partecipanti Istituzionali.

4. Il Comitato Scientifico può comunque intervenire, di propria iniziativa formulando pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione stessa sui quali il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi.

5. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21

Incompatibilità

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro orga-

no della stessa.

2. La nomina sopravvenuta a componente di altro organo della Fondazione costituisce causa di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diviene causa di decadenza se non rimossa entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.

Articolo 22

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, sostenute con criteri di sobrietà e moderazione e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica. Il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/1997.

Articolo 23

Libri Obbligatorii

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della Fondazione;
 - b) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative alla Fondazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 24

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti - sulla base delle indicazioni dei Fondatori Promotori - ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 25

Norme applicabili

1. Per quanto non diversamente ivi stabilito, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi nazionali in materia di fondazioni.

F.to Cesare Avesani Zaborra

F.to Giovanni Calvelli L.S.



Dichiaro io Dott. Giovanni Calvelli
Notaio che la presente copia, scritta
su fogli *uno*, è conforme all'originale
nei miei atti, *con allegato A)*
In carta libera per gli usi consentiti
dalla legge.

Verona, 11 giugno 2019

G. Calvelli

